



REGOLAMENTO COMUNALE SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI E
SULLE LORO RELAZIONI CON LE PERSONE E IL TERRITORIO



Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.84 del 27/11/2008

INDICE

I PRINCIPI	Art.1 – Valori etici e culturali	Pag. 4
	Art.2 – Competenze comunali in materia di tutela degli animali	Pag. 4
	Art.3 – Definizioni	Pag. 4
	Art.4 – Ambito di applicazione	Pag. 5
	Art.5 – Programmi di informazione, di educazione e tutela degli animali	Pag. 5
II DISPOSIZIONI GENERALI	Art.6 – Detenzione	Pag. 6
	Art.7 – Trasporto	Pag. 7
	Art.8 – Addestramento e conduzione	Pag. 7
	Art.9 – Sterilizzazioni	Pag. 8
	Art.10 – Cuccioli di cane e gatto	Pag. 8
	Art.11 – Adempimenti in casi di avvelenamento	Pag. 8
	Art.12 – Accattonaggio con animali da compagnia e offerta di animali in premio, vincita, o omaggio	Pag. 9
	Art.13 – Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali	Pag. 9
	Art.14 – Inumazione di animali	Pag. 9
	Art.15 – Fauna selvatica autoctona e tutela degli habitat	Pag. 9
	Art.16 – Controllo dei colombi liberi urbani	Pag. 10
	Art.17 – Controllo dei muridi e altri animali infestanti	Pag. 11
	Art.18 – Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica	Pag. 11
	Art.19 – Cattura e soccorso	Pag. 12
	Art.20 – Pet therapy	Pag. 12
	Art.21 – Associazioni animaliste e zoofile	Pag. 12
	Art.22 – Istituzione dell'Osservatorio sui diritti degli animali	Pag. 13
	Art.23 – Allevamento e commercio	Pag. 13
	Art.24 – Mostre, fiere, esposizioni	Pag. 14

	Art.25 – Spettacoli circensi e mostre itineranti che prevedano l'impiego di animali	Pag. 14
	Art.26 – Gare con equidi o altri ungulati	Pag. 15
III CANI E GATTI	Art.27 – Detenzione	Pag. 15
	Art.28 – Anagrafe canina	Pag. 16
	Art.29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	Pag. 16
	Art.30 – Aree destinate ai cani	Pag. 16
	Art.31 – Obbligo di raccolta degli escrementi	Pag. 16
	Art.32 – Tutela e controllo della popolazione felina	Pag. 16
IV ALTRI ANIMALI	Art.33 – Animali esotici	Pag. 17
	Art.34 – Colombi viaggiatori	Pag. 18
	Art.35 – Detenzione e tutela dell'avifauna	Pag. 18
	Art.36 – Specie animali acquatiche	Pag. 19
	Art.37 – Equidi	Pag. 20
	Art.38 – Tutela della fauna minore	Pag. 20
	Art.39 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici	Pag. 20
V DISPOSIZIONI FINALI	Art.40 – Sanzioni	Pag. 21
	Art.41 – Vigilanza	Pag. 21
	Art.42 – Incompatibilità ed abrogazione di norme	Pag. 21
	GLOSSARIO	Pag. 22
	Art. di Riferimento	Pag. 23

ALLEGATO I	SANZIONI
-------------------	-----------------

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Valori etici, culturali e finalità

1. Il Comune di Casalecchio di Reno tutela le specie animali in conformità ai principi normativi vigenti, nonché ai principi etici e morali della comunità e considera l'affermazione di un armonioso rapporto basato sul rispetto dei diritti tra persone ed animali come un obiettivo di civiltà da perseguire. In particolare l'Amministrazione Comunale riconosce agli animali un diritto di cittadinanza che si esplica nel riconoscimento dell'alterità animale e della biodiversità come un valore fondamentale della comunità.

2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza dignitosa e rispettosa delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche; si impegna inoltre a tutelare gli habitat delle specie selvatiche.

3. Al fine di perseguire una maggiore e consapevole conoscenza delle problematiche connesse al rapporto con le altre specie animali il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e di informazione utile allo sviluppo di una relazione armonica tra uomo, animali e ambiente.

4. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali, il Comune promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione e di promozione in merito ai temi della biodiversità, della conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti. Pertanto, le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

5. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente Regolamento, anche al fine di garantire tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 2 - Competenze comunali in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà ed ogni manifestazione di maltrattamento verso di essi ed il loro abbandono.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.

3. Al Comune, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

4. Il Comune vigila sull'osservanza dei Regolamenti Comunali e delle ordinanze specifiche in materia.

5. Il Sindaco, sulla base del dettato del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della

normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato.

3. In particolare, si intende per:

ANIMALI DA COMPAGNIA

Ogni animale tenuto dall'uomo, o destinato ad esserlo per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari o di sperimentazione, compresi gli animali coinvolti in attività di pet therapy e di riabilitazione nonché gli animali impiegati nella pubblicità

ANIMALI DOMESTICI

Animali abituati alla convivenza con l'uomo e che hanno subito un processo di domesticazione da parte dell'uomo.

ANIMALI SINANTROPI

Le specie animali che vivono allo stato libero nell'ambiente in cui vive e/o lavora l'uomo. Gli animali sinantropi possono essere di specie selvatiche autoctone, di specie selvatiche alloctone naturalizzate e di animali domestici inselvatichiti (topi, piccioni, zecche, mosche, vipere, gatti...).

FAUNA MINORE

L'insieme delle specie che popolano sia i grandi ecosistemi che i piccoli biotipi come maceri, risorgive, siepi, filari alberati, prati e pascoli (farfalle, coleotteri, libellule, tritoni, salamandre, rane, pipistrelli, toporagni, moscardini, arvicole,...)

ANIMALI ESOTICI

Animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà.

AVIFAUNA

Animali appartenenti a specie autoctone di uccelli in una data regione (Poiana, storno, passero, airone, rondone, piccione, gazza, verdone, cornacchia, pettirosso..).

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. L'applicazione del presente Regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata vigente in materia.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività inerenti l'allevamento ad uso zootecnico;
- 2) alle attività di studio e sperimentazione;
- 3) alle specie selvatiche il cui prelievo è regolato da disposizioni nazionali e regionali in materia;
- 4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- 5) a tutte quelle attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Art. 5 - Programmi di informazione, di educazione e tutela degli animali

1. L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico e a tale scopo il Comune può decidere di introdurre nelle proprie mense menù vegetariani.

2. Il competente Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari, delle Aziende USL, della Provincia di Bologna, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo, nonché campagne informative relative agli adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip) e delle normative del settore.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Detenzione

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o di chi ne abbia la temporanea custodia, in buone condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito secondo necessità e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Nel caso di animali esotici dovranno essere riprodotte per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi d'origine per evitare stress psicofisico (es. serpenti, rane, iguane...).

5. I proprietari o i detentori di animali:

a) sono responsabili dell'eventuale riproduzione, quindi della cura e della collocazione della relativa eventuale prole.

b) sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga o esporli a pericoli per la loro incolumità fisica.

c) devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.

6. E' vietato:

a) tenere gli animali domestici in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

b) tenere cani ed altri animali domestici in luoghi che non offrano adeguato riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

c) tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati oltre il tetto e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale; dovrà esserci una buona pendenza per evitare raccolta di reflui.

d) tenere animali da compagnia in terrazze o balconi in modo continuativo qualora le dimensioni non garantiscano gli spazi adeguati. Le terrazze e i balconi devono avere comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

e) isolare stabilmente animali d'affezione in soffitte non abitate, box in lamiera, in garage, rimesse e in cantine o in altri luoghi confinati, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, non idonee a garantirne il benessere e a meno che questo non rientri nei bisogni etologici dell'animale.

f) tenere animali domestici in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti tipici intraspecifici ed interspecifici della loro specie.

g) colorare in qualsiasi modo domestici gli animali tranne come sistema di marcatura temporanea con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

h) esporre animali da compagnia in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un

volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune, al fine di escludere possibili danni agli animali.

i) mantenere e/o stabulare animali domestici con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento; è vietato stabulare animali domestici in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.

j) dove è indispensabile l'alimentazione con animali vivi, effettuarla in pubblico.

k) il taglio o la modifica di code ed orecchie di animali domestici, è vietato praticare la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli, salvo per espresse necessità veterinarie.

l) colpire violentemente gli animali o pungolarli toccando le parti più sensibili del loro corpo.

m) far uso di dispositivi taglienti o acuminati per indirizzare il comportamento degli animali.

n) apporre agli animali collari che provochino stimolazioni elettriche.

o) condurre e/o trainare animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento sia in bicicletta che a motore.

Art. 7 - Trasporto

1. E' vietato trasportare animali domestici in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Tale disposizione si applica a tutti quei casi non contemplati dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali nei trasporti, ciò indipendentemente da chi esegue il trasporto, dalla distanza dal punto di partenza, dal tempo di viaggio.

2. E' vietato lasciare gli animali d'affezione chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole, è altresì vietato lasciare tali animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi per periodi prolungati in caso di temperature ambientali elevate o rigide o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. E' proibito trasportare o detenere animali da compagnia nel baule dell'autovettura, quando questi è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.

3. E', comunque, fatto salvo il disposto di cui al Codice della Strada. Ferme restando queste disposizioni, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

4. Il conducente deve, in ogni caso, assicurare:

- l'aerazione del veicolo;

- la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi e/o soste prolungate.

5. Il trasporto degli cani su mezzi pubblici, vincolato all'uso di museruola e guinzaglio, è consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.

Art. 8 – Addestramento e conduzione

1. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale in materia, è vietato addestrare e/o fare gareggiare animali da compagnia, anche a fini agonistici, ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, con le punte, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in

ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.

2. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

3. È sempre fatto divieto, nella conduzione e/o gestione del cane o del gatto, di utilizzare dispositivi elettronici o elettromeccanici ad emissione di ultrasuoni che provocano spavento e stress negli animali, collari a punte e collari a strozzo; per questi ultimi viene fatta eccezione in caso di esposizioni cinofile, debitamente autorizzate, in cui venissero ritenuti indispensabili.

Art. 9 – Sterilizzazioni

Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi a:

a) impedire la proliferazione, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata;

b) informarsi, anche tramite l'Ufficio Comunale di Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, i Veterinari Liberi Professionisti o il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

2. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell'adozione o raggiunta l'età idonea.

Art. 10 – Cuccioli di cane e gatto

1. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli prima dei 60 giorni di vita salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 11 - Adempimenti in casi di avvelenamento

1. Al di fuori dei casi previsti e sanzionati dal C.P., su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali domestici, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione eseguite dalla ditta incaricata dal Comune di Casalecchio di Reno.

Qualunque tentativo di avvelenamento sarà considerato come esplicita volontà di attentare alla vita dell'animale.

2. Al fine di prevenire fenomeni di avvelenamento, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere attuate in modo da non creare danno e non interessare in alcun modo la fauna domestica e selvatica.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e se attuate in zone aperte (non recintate) devono essere pubblicizzate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, che specifichino la sigla del prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento.

4. I privati cittadini devono segnalare alle Autorità competenti la presenza di cibo sospetto destinato ad animali domestici e non, presente in aree pubbliche.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala alle Autorità competenti indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

5. I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica formulino una diagnosi di avvelenamento o di sospetto avvelenamento, sono tenuti a segnalarlo al Servizio Veterinario dell'Azienda USL

competente per territorio e al Comune. In tale segnalazione devono essere indicati le modalità e il luogo in cui gli avvelenamenti si sono verificati e le eventuali prove di laboratorio effettuate.

6. Qualora si verificassero casi di avvelenamento reiterati, il Sindaco, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione delle attività umane eventualmente correlate.

7. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'avifauna, dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.

Art. 12 - Accattonaggio con animali da compagnia e offerta di animali in premio, vincita, o omaggio

1. E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio con animali da compagnia. ¹

2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

Art. 13 - Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di animali domestici nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.

2. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, i punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di ingresso è riservata alla libera volontà del titolare, il quale dovrà, in tal caso, apporre sulla porta d'ingresso del locale apposito avviso di divieto.

3. Laddove venga vietato l'accesso degli animali, i titolari o i gestori dei locali medesimi sono invitati a predisporre appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

4. I cani per non vedenti e i cani per assistenza ai disabili hanno diritto ai sensi della Legge ad accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico.

5. I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso nelle Pubbliche Amministrazioni, a patto che vengano condotti con museruola e/o guinzaglio, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno.

Art. 14 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali d'affezione deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali, con certificazione sanitaria degli organi competenti per territorio o di un veterinario libero professionista.

E' altresì fatto obbligo di denunciare presso l'anagrafe canina del Comune il decesso dell'animale se precedentemente iscritto.

Art. 15 - Fauna selvatica autoctona e tutela degli habitat

1. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare la fauna, ivi comprese tutte le specie di

¹ La sanzione è raddoppiata in caso di cuccioli o femmine gravide.

anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse sono legate per la sopravvivenza; è altresì vietato asportare i nidi o danneggiare le tane di animali protetti. Fatte salve le norme di tutela nazionale e regionale, può essere consentita la cattura di fauna a personale autorizzato ai soli fini di tutela della specie o degli esemplari interessati. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo ai competenti Uffici.

2. Le recinzioni che interferiscono con abituali attraversamenti di fauna selvatica omeoterma, dovranno essere realizzati in modo tale da mantenere in essere detti attraversamenti. La realizzazione delle recinzioni è da concordare con gli Enti competenti alla tutela ed alla gestione del territorio.

3. Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e laghetti artificiali è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita (anche mobili) per la fauna selvatica.

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni e in particolare delle testuggini palustri americane (generi *Trachemys*, *Pseudemys* e *Chrysemys*) per il grave danno arrecato ai nostri ecosistemi d'acqua dolce quando vengono rilasciate in natura.

Art. 16 - Controllo dei colombi liberi urbani

1. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato. Derogano i punti di alimentazione autorizzati e controllati dalle autorità competenti per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici. In questo caso sarà indispensabile utilizzare sistemi che permettano di rimuovere i residui alimentari dal terreno.

2. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti o qualunque tipo di sostanza velenosa a piccioni e ad altri volatili, è altresì vietato utilizzare dispositivi atti a uccidere o intrappolare tali animali, eccezione fatta per la Ditta convenzionata con l'Amministrazione Comunale per la cattura.

3. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali, installando dispositivi idonei ad occludere le aperture con l'esterno o evitare la posa o l'annidamento. Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all'interno piccoli, contattare l'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, per concordare le modalità d'intervento ed effettuare un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

4. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, di adottare accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture e simili) utili a limitare tale evenienza.

5. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti, se non autorizzati dall'autorità competente.

6. Gli interventi di dissuasione della presenza di piccioni devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es. rondoni, passeri, ecc).

Art. 17 - Controllo dei muridi e altri animali infestanti

1.L'amministrazione comunale attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi e altri infestanti nonché programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano.

2.L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica del tessuto urbano e piani di controllo di muridi e altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi, oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio.

3.L'amministrazione comunale incentiva la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing (tecniche tese a sfavorire o impedire l'infestazione di muridi sinantropici) quali:

a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;

b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;

c) costante pulizia di intercapedini, giardini e terrazze.

4.Nel caso di costruzione di nuove strutture adibite a ricoveri o allevamenti per animali, gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di centimetri 20 di larghezza e centimetri 80 di profondità, riempita di ghiaia o pietrisco in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Art. 18 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1.A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Le pareti fonoassorbenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli devono essere non trasparenti e con superficie zigrinata.

2.Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali il proprietario della sede stradale dota la strada di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali e di dispositivi di prevenzione per animali (catadiottri faunistici, presidi odorosi, ecc.).

3.Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

4.I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per

l'individuazione entro sessanta giorni dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

5. Le barriere antirumore in dotazione alle strade, qualora debbano essere dotate di pannelli trasparenti devono poter concretamente prevenire i rischi di collisione per gli uccelli ed a tal fine le sezioni in materiali vetrosi o plastici devono essere opportunamente colorate per ridurre la trasparenza e renderle ben percettibili come ostacoli da parte di uccelli in volo. Per la medesima finalità i pannelli trasparenti dovranno inoltre essere di superficie non liscia o comunque non piana e pertanto non suscettibile di riflettere ingannevoli porzioni di cielo o di spazi liberi da ostacoli né collocate a ridosso di impianti di illuminazione che possano riflettervisi.

Art. 19 – Cattura e soccorso

1. È fatto divieto di mettere in atto catture di cani e gatti randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo particolari circostanze di rischio per l'incolumità pubblica e dell'animale.

2. I cani vaganti regolarmente identificati, ovvero non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento all'Amministrazione delle spese di recupero, mantenimento e cura.

3. Una volta recuperati gli animali non identificati o in attesa di identificazione saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.

4. Chiunque rinvenga animali, feriti o in difficoltà è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti che indicheranno le conseguenti modalità di comportamento in relazione alla situazione specifica.

Art. 20 - Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio attività di cura, riabilitazione e assistenza con la collaborazione di animali le quali dovranno essere supervisionate da équipes multidisciplinari.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che abbiano un'ottima conoscenza del comportamento animale e che dimostrino di aver conseguito titolo di idoneità confacente allo scopo e animali che siano stati ritenuti idonei sotto l'aspetto comportamentale e sanitario.

3. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla salute ed al benessere psicofisico degli animali coinvolti in tali attività; è comunque vietato avvalersi di cuccioli o di animali selvatici.

4. Al termine del loro servizio, gli animali hanno diritto ad un corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di essere dati in adozione a privati e/o associazioni in grado di assicurare loro il dovuto benessere, escludendo espressamente e comunque la possibilità di una loro macellazione.

5. Quanti vorranno avviare attività di Pet Therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, le Associazioni Animaliste e Ambientaliste presenti sul territorio, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali

servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 22 – Istituzione dell'Osservatorio sui diritti degli animali

1. Con l'approvazione del presente regolamento è istituito l'Osservatorio sui diritti degli animali.

2. L'Osservatorio è composto dai rappresentanti designati da tutte le Associazioni animaliste e ambientaliste presenti sul territorio, dall'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune, dal Servizio Veterinario dell' Azienda USL e dalla Polizia Municipale.

3. Ogni Associazione, una volta approvato il presente regolamento, dovrà fare esplicita richiesta di partecipazione all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali e designare il proprio rappresentante, con facoltà di cooptazione.

4. L' osservatorio esprime pareri sulle proposte dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dei diritti degli animali e può proporre iniziative o formulare proposte all'Amministrazione.

Art. 23 - Allevamento e commercio

1. Chiunque intenda attivare un impianto per l'allevamento e/o il commercio degli animali da affezione, ivi compresi gli animali esotici, deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente a norma del presente regolamento e della normativa vigente. L'autorizzazione sarà rilasciata esclusivamente per le specie animali per le quali sarà verificata l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dal presente regolamento e dalla legislazione regionale vigente.

2. Gli obiettivi di allevamento non devono comportare limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali ovvero differenze rispetto al comportamento tipico della specie. Sono inoltre espressamente vietate:

a) le pratiche di allevamento di animali che possa privarli di parti del corpo o di organi tipici della specie ovvero comportare malformazioni in grado di causare dolore, lesioni o comunque di compromettere il loro benessere;

b) l'allevamento di animali che presentano un comportamento differente da quello tipico della specie e che possa rendere difficoltosa o impossibile la vita con conspecifici;

c) l'allevamento di animali che implichi o comunque sia frutto di incroci fra esemplari domestici ed i loro equivalenti selvatici.

L'allevatore deve adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato o comunque secondo modalità che possano rivelarsi lesive, anche nel solo lungo periodo, delle condizioni di salute ovvero delle aspettative di vita degli animali.

3. È vietato a qualsiasi titolo l'esposizione di animali, per la vendita, nelle vetrine dei negozi.

4. Fatte salve le disposizioni di Legge per le attività di allevamento, commercio, addestramento e custodia di animali da compagnia, le attività commerciali e occasionali sono obbligate a rispettare le norme per la stabulazione delle singole specie previste dal presente regolamento.

5. A seguito della vendita di un animale il commerciante è tenuto a rilasciare all'acquirente

un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto.

Art. 24 - Mostre, fiere, esposizioni

1.L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, previo parere tecnico del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, da presentarsi almeno 60 giorni prima, con le indicazioni previste dalle leggi regionali e nazionali in vigore.

2.I cani e i gatti in esposizione devono avere almeno 4 mesi di età. I cani devono essere identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l'iscrizione all'anagrafe canina di provenienza.

3.Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box facilmente lavabili e disinfettabili separati per specie. Lo spazio destinato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza, stato fisiologico e numero di esemplari detenuti.

Art. 25 - Spettacoli circensi e mostre itineranti che prevedano l'impiego di animali

1.Il Comune, come previsto dalla legislazione regionale in vigore, autorizza lo svolgimento di spettacoli circensi e mostre itineranti ovvero di qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali per lo spettacolo, solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni e i requisiti prescritti dalla Legge e dalle indicazioni tecniche in attuazione della stessa.

2.Il Comune accerta preventivamente il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, necessari al rilascio dell'autorizzazione di Legge e nel rispetto delle indicazioni tecniche. Tali indicazioni definiscono le condizioni di detenzione per tutti gli animali esotici menzionati nelle indicazioni tecniche e detenuti nei circhi, mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali per lo spettacolo.

Tali indicazioni si articolano in:

- criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti;
- criteri tecnici specifici per taxa.

3.Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività circense e/o itinerante il richiedente deve compilare la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo che deve essere consegnata dal Comune contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura.

4.Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), va restituita al Comune che provvede a trasmetterne copia all'Azienda USL, Area dipartimentale di Sanità pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto delle indicazioni tecniche necessarie per il rilascio della autorizzazione sopra richiamata.

5.Il Comune ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, verifica che l'area che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle presenti indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune deve altresì specificare nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita, da parte del pubblico, agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari. Gli animali, comunque, non possono essere esibiti al di fuori

della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l' idoneità.

Art. 26 - Gare con equidi o altri ungulati

1. Il Comune, come previsto dalla legislazione regionale in vigore, si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni e i requisiti prescritti dalla Legge e dalle indicazioni tecniche in attuazione della Legge stessa relative alla tutela del benessere degli animali nello svolgimento di gare di equidi e altri ungulati in corso di manifestazioni popolari.

2. Il responsabile della manifestazione richiede al Comune l' autorizzazione riportando le generalità del responsabile dell' evento, del medico veterinario responsabile dell' assistenza veterinaria e allegando il regolamento contenente tutte le specifiche misure e procedure previste in ragione della particolarità della singola manifestazione. Il Comune, valutata la domanda e il regolamento della manifestazione presentati, il parere dell' Azienda USL competente per territorio, rilascia l' atto autorizzativo, che deve contenere i contenuti minimi previsti dalla legge in materia.

Titolo III - CANI E GATTI

Art. 27 - Detenzione

1. I cani non possono essere detenuti alla catena per più di 9 (nove) ore al giorno; questa deve comunque permettere un adeguato movimento dell' animale che deve sempre potere raggiungere facilmente il riparo ed i contenitori di acqua e cibo. E' consigliabile evitare l' uso della catena privilegiando l' uso di box o recinti, in alternativa fare uso di catene collegate a un cavo aereo che eviti l' inconveniente di attorcigliarsi attorno ad ostacoli. La catena dovrà essere di lunghezza non inferiore a otto metri (misurati con la stessa posta a terra) e munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

2. Nel caso di cani custoditi in recinti, gli stessi devono avere dimensioni tali da poter consentire uno stato di benessere psicofisico dell' animale, devono essere puliti, ombreggiati, al riparo dai venti dominanti, sufficientemente ventilati e congrui alle dimensioni, alle caratteristiche etologiche e fisiologiche dell' animale. I recinti dovranno inoltre avere una adeguata pendenza per consentire la raccolta ed evitare il ristagno di reflui, dovrà essere presente una tettoia tale da permettere il riparo dagli agenti atmosferici, la cuccia dovrà essere sopraelevata dal terreno. In ogni caso, per ogni cane fino a 10 kg di peso, la superficie di base del recinto non dovrà essere inferiore a 8 metri quadri (mq) che dovrà essere ampliata di 3mq per ogni ulteriore cane; per cani di peso superiore la superficie prevista è di 15mq che dovrà essere ampliata di 6 mq per ogni cane aggiunto.

3. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà:

- a) provvedere a consentirgli, ogni giorno, l' opportuna attività motoria, cibo e acqua.
- b) operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non far sporgere il muso al di fuori delle recinzioni nei casi in cui esse confinino con marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile danni ai passanti.
- c) Nei luoghi di custodia dell' animale, segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l' incolumità di persone, di altri animali e provocare danneggiamenti di cose.

5. Il proprietario o detentore è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

Art. 28 - Anagrafe canina

1. Per quanto concerne l'iscrizione all'anagrafe canina, il passaggio di proprietà e la morte dei cani si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento Comunale per la Tutela e il Controllo della Popolazione Canina e Felina e alle eventuali ulteriori disposizioni legislative, vigenti nel tempo.

Art. 29 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, fatti salvi specifici divieti eventualmente indicati da apposita segnaletica, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, fatto salvo l'uso del guinzaglio.

2. I cani dovranno essere condotti sul suolo pubblico con apposito guinzaglio e tenuti con guinzaglio e/o museruola se condotto in locali pubblici o in pubblici mezzi di trasporto. Sono esclusi animali coinvolti in attività di Pet Therapy, cani guida e cani delle Forze dell'ordine. I cani possono essere tenuti liberi solo in aree pubbliche a loro destinate ed idoneamente identificate, fermo restando l'obbligo di controllo da parte del conduttore.

3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 30 - Aree destinate ai cani

1. I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e/o delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature come previsto dalle normative regionali e nazionali vigenti.

2. Sul territorio sono altresì definite aree cui possono accedere, senza guinzaglio e museruola, cani che abbiano conseguito un opportuno patentino di buona condotta e affidabilità con il loro proprietario. In tali aree gli altri cani potranno accedere solo ed esclusivamente se condotti con guinzaglio o museruola.

3. Tale patentino verrà rilasciato dall'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, previo parere favorevole di un Veterinario Comportamentalista e sarà soggetto a periodica verifica sulla sussistenza del buon livello di affidabilità della coppia cane-conduttore.

4. Nelle aree loro dedicate i cani devono comunque sottostare alla vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali; i loro accompagnatori sono responsabili penalmente e civilmente per eventuali danni arrecati.

Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali sul suolo pubblico, sono obbligati a detenere apposita paletta e/o strumento idoneo per la raccolta degli escrementi e a mostrarli su richiesta degli Agenti di vigilanza di cui all'art. 41.

Art. 32 - Tutela e controllo della popolazione felina

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita dalla legge è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc).

2.Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e sono stanziali e/o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.

3.Per "habitat" di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4.Questa Amministrazione in sintonia con le disposizioni regionali, tutela il benessere delle colonie feline.

5.Le colonie feline sono da considerarsi tali solo se censite e riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.

6.Ciascuna colonia dovrà avere un referente, il quale è tenuto a comunicare al Comune i propri dati anagrafici.

7.E' vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari e per tutelare l'incolumità della colonia, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

8.Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate dalla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse devono, prima dell'inizio dei lavori, contattare l'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, per trovare un'ideale collocazione agli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare o accudire gli animali. Se possibile, lo spostamento dovrà essere effettuato in zone adiacenti al cantiere, anche al fine di consentire, al termine dei lavori, che la colonia felina possa continuare a vivere nell'area originaria, compatibilmente ai lavori svolti, ovvero in siti ad essa adiacenti.

9.I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, contenitori per la somministrazione del cibo e rifiuti vari.

10.Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

11.La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai curatori delle oasi feline o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. È opportuno al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà apporre appositi cartelli che segnalino l'intervento in atto.

12.E' vietato detenere gatti legati. E' consentito tuttavia l'uso del guinzaglio per il movimento ed il trasporto.

13.Colui che non possa più prendersi cura del gatto per gravi e comprovate esigenze, quali, a mero titolo esemplificativo, malattie gravi, sottoposizione a misure di sicurezza detentive, ricoveri in comunità o lungodegenze, dovrà rivolgersi all'Ufficio Diritti Animali del Comune ovvero ad un'associazione animalista accreditata sul territorio e prodigarsi per un'adozione temporanea o definitiva del gatto. La sterilizzazione, se non effettuata, sarà posta a carico del proprietario cedente, ad eccezione dei casi di comprovata indigenza.

Titolo IV - ALTRI ANIMALI

Art. 33- Animali esotici

1.Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e

insetti facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2.Fermo restando l'impegno di codesta Amministrazione, in linea con quanto espresso dalla Legge, di impegnarsi a disincentivare in genere la detenzione di animali esotici e comunque in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, e quanto prescritto dall'art. 6 comma 2 di codesto Regolamento, per gli animali appartenenti a specie esotiche si applicano, i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia.

3.In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 2 si procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, a prescrivere formalmente all'interessato tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero degli animali non correttamente detenuti. Qualora, trascorso il termine prescritto, il detentore degli animali non abbia provveduto, si applicano le sanzioni ed i provvedimenti di cui al presente Regolamento.

4.Il detentore è responsabile permanentemente della custodia; saranno sanzionate anche le uscite accidentali dell'animale.

5.E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

Art. 34 - Colombi viaggiatori

1.L'attività, anche a scopo amatoriale, di allevamento di colombi viaggiatori è consentita al di fuori dell'area urbana senza un limite massimo di soggetti, purché sia assicurato il benessere degli animali allevati, il loro riconoscimento tramite inanellamento e le condizioni igieniche e di salubrità ambientale.

Art. 35 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1.Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli (es. assenza di luce naturale, rigori climatici), i contenitori del cibo all'interno delle gabbie dovranno essere sempre riforniti e dovrà essere somministrata sempre acqua pulita.

2.Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche delle singole specie, sono individuate dalla Legge le dimensioni minime e i requisiti che devono avere le gabbie che li accolgono. In particolare, le voliere per la detenzione di uccelli, salvo il caso di detenzione temporanea per esigenze sanitarie o viaggio al seguito di proprietario, devono avere le seguenti dimensioni minime:

a) fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di cinque volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;

b) per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate almeno del 30%.

Con la precisazione che nella gabbia da riproduzione possono essere detenuti i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento e che le gabbie devono essere dotate di posatoi e accessori idonei alle singole specie contenute.

3.Le gabbie o voliere mantenute all'aperto devono essere coperte da una tettoia che copra almeno la metà della superficie della loro parte superiore.

4.E' vietato strappare, amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare le penne salvo che per ragioni chirurgiche e/o motivi sanitari. In quest'ultimo caso l'operazione deve essere effettuata da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da

conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

5.E' vietato mantenere gli uccelli legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine del trattamento.

6.I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

7.Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di lasciare all'aperto nei periodi freddi specie che necessitano di clima temperato.

8.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

9.E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

10.E' fatto assoluto divieto di:

a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;

c) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del Comune.

d) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.

11.E' fatto divieto di danneggiare o distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

12.E' facoltà dell'Amministrazione l'individuazione di eventuali colonie di balestrucci, prescrivendone apposita tutela e l'eventuale erogazione di contributi per minimizzare l'impatto delle colonie, ove presenti.

13.Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è obbligatoria l'installazione di apposite strutture per il riparo dei chirotteri (pipistrelli) e degli uccelli migratori. L'Amministrazione Comunale provvederà nell'ambito anche di programmi di ricerca specifici ad installare strutture e nidi artificiali nei parchi pubblici e negli edifici di sua proprietà.

Art. 36 - Specie animali acquatiche

1.Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

2.L'acquario dovrà essere conforme alle disposizioni delle normative regionali e nazionali in vigore.

3.Non dovrà comunque avere forma sferica o pareti curve di materiale trasparente e in ogni caso dovrà essere garantito il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4.Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

5.I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

6. Non è consentito, agli esercizi commerciali, detenere e vendere aragoste e astici vivi con chela legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione poiché ciò è ritenuto maltrattamento.

7. È fatto assoluto divieto di:

- a) Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- b) Spellare animali vivi;
- c) I pesci pescati nelle acque interne e nelle strutture di pesca a pagamento, se trattenuti dal pescatore devono essere immediatamente soppressi dopo la cattura ricorrendo ad idonee manovre ed attrezzi quali dislocazione delle vertebre retrocefaliche, uso di annoccatore, iugulazione; analogamente procede l'esercente per i pesci detenuti in vivo ai fini di commercio a scopo alimentare prima della consegna al cliente.

Art. 37 – Equidi

Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di anagrafe e sanità:

1. È fatto divieto di custodire gli equidi in posta, tutti gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle dimensioni minime di 3m. x 3m.
2. Le strutture già esistenti si dovranno adeguare alle indicazioni previste al 1° comma del presente articolo entro l'1/1/2010.
3. L'altezza dei ricoveri dovrà essere pari all'altezza dell'equino in posizione eretta, più un'altezza sopra alla sua testa pari alla lunghezza del collo più la testa.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il puledro nello stesso box ma nel caso in cui l'equide disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, di cui uno a nord, atta a ripararli; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda USL, in seguito a motivata richiesta.
7. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.
8. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera. Le strutture con più di 10 equidi e senza paddock devono disporre di personale sufficiente ad assicurare la movimentazione o di una giostra.
9. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione a età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con puledro).
10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Art. 38 - Tutela della fauna minore

1. Per la tutela della fauna minore si intendono applicare le norme prescritte dalla Legge.

Art. 39 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul

territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Sanzioni

1.Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'allegato A "Sanzioni".

2.Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie si manda al REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE e alle Leggi Regionali e Nazionali in materia.

3.Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

4.I proventi delle multe confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali.

Art. 41 - Vigilanza

1.Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento, procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Servizi Veterinari dell'Azienda USL, le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Bologna e le guardie ecologiche dell'ENPA.

2.Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i corsi previsti dalla legge.

Art. 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

GLOSSARIO

Autoctono: Di popolo originario o stabilito da tempo antichissimo nelle sedi dove si trova.

Alloctono: Essere vivente nativo di un luogo differente da quello in cui vive, sinonimo di straniero.

Biocidi: Principi attivi e preparati contenenti uno o più principi attivi destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.

Equidi: Mammiferi perissodattili, comprende due specie domestiche, il cavallo e l'asino, i loro ibridi sterili (mulo e bardotto) e alcune specie selvatiche come le zebre.

Fattrice: Femmina di animale di razza destinata alla riproduzione.

Intraspecifico: Appartenente alla stessa specie di quella in oggetto.

Interspecifico: Appartenente ad una specie differente rispetto a quella in oggetto.

Ittiofauna: L'insieme delle specie di pesci, marini e non, di una data regione.

Muridi: Famiglia di mammiferi roditori a cui appartiene anche il topo.

Omeotermo: Detto di animale in cui si mantiene costante la temperatura del corpo, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambientale.

Specie sociale: Detto di specie che in natura vive in gruppo.

Stabulazione: Sistema di allevamento del bestiame in stalla; di pesci o molluschi in appositi recinti o vasche.

Taxa: Un taxon (plurale taxa), o unità tassonomica, è un raggruppamento di organismi distinguibili morfologicamente e geneticamente da altri e riconoscibili come unità sistematica, posizionata all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE ANIMALE

Art. 2:

comma 1: Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Legge 473/93 "modifica dell'art. 727 del C. P. in materia di maltrattamento di animali";

Legge 189/04 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";

Legge Regionale Emilia Romagna 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale".

comma 3: art.3 D.P.R. 31 marzo 1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali".

"È attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"

comma 4: Regolamento per la Tutela e il Controllo della Popolazione Canina e Felina del settembre 2005;

Ordinanza n.94/2007 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di Cani".

comma 5: art. 826 Codice Civile "Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni".

Art. 3:

comma 1: Legge 281/91.

comma 2: art. 826 Codice Civile;

artt. 1 e 2 della Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Art.1 Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Art. 2 Oggetto della tutela.

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

- a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lyn lyn*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);
- b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (*Porphyrus porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*);
- c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Comma 3: art. 2 Legge Regionale Emilia Romagna n° 5/2005

Definizione di animale da compagnia.

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della *legge 19 dicembre 1975, n. 874* e dal *Regolamento (CE) n. 338/97* del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

art. 2 Legge Regionale Emilia Romagna 15/2006 "Disposizioni per la Tutela della Fauna Minore in Emilia Romagna"

Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
 - a) le specie di cui agli Allegati II e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
 - b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Art. 4:

comma 2: Legge 157/92.

Art. 6:

comma 3: Art. 169 comma 6 Codice della Strada

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o

pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 11:

comma 2: Legge Regione Emilia Romagna 5/2005.

Art. 12:

comma 4: Legge 37/74 modificata con la Legge 376/88 "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico".

Art. 13:

comma 1: Regolamento CEE n.1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano.

Art.23:

comma 4: art.5 Legge Regionale Emilia Romagna 5/2005

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia.

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda UsI competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'*Accordo 6 febbraio 2003*.

4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Art. 25:

comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna 05/2005;
allegato B della Delibera di Giunta Regionale 647/2007.

comma 2: art. 7, comma 4 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2005

"L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati".

allegato B Delibera di Giunta Regionale 647/2007 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/05 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06".

Art. 26:

comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna 05/2005;
allegato C Delibera di Giunta Regionale 647/2007, che sostituisce integralmente l'allegato B della precedente Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006.

Comma 2: allegato C della Delibera di Giunta Regionale 647/2007.

Art. 32:

comma 1: Legge 281/91;
Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000.

Art. 33:

comma 2: Legge Regionale Emilia Romagna 5/2005.

Art. 35:

comma 2: Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2005.

Art. 36:

comma 5: art. 544-ter Codice Penale "Maltrattamento di animali".

Art. 38:

comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna n. 15/2006 "Disposizioni per la Tutela della Fauna Minore in Emilia Romagna".

Art. 39:

comma 1: D.lgs n. 116/1992 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
Circolare 14.5.2001, n.6.

Art. 40:

comma 1: Legge 689/1981 "Sanzioni Amministrative" e successive modificazioni e integrazioni.
comma 5: art. 13, comma 2 Legge 689/81 "Sanzioni Amministrative"

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

art. 20 Legge 689/81

Sanzioni amministrative accessorie. - L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 41:

comma 1: Legge Regionale Emilia Romagna n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza Ecologica";

DPR. 31 marzo 79.

comma 2: Legge Regionale Emilia Romagna 27/2000.

Allegato A

Sanzioni

Le violazioni degli artt. **6; 7; 8; 12 comma 1** comportano, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 3 comma c del REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE, l'obbligo dell'immediata cessazione della condotta illecita con ogni mezzo idoneo a garantire l'incolumità dell'animale.

Le violazioni degli artt. **11; 13; 15; 16; 18; 19; 20 commi 2, 3, 4, 5; 23; 24; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35 commi 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13; 36; 37** comportano la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 3 comma c del REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Le violazioni degli artt. **10; 12 comma 2; 25; 26; 35 commi 4, 5, 9** risultano previste e punite dalla L.R. E.R. n. 5/2005 con sanzioni da € 100 a € 300.